



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 06/02/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, stipulato in data 25.09.2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 18.01.2017, il ricorrente chiede il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 1.476,32 (ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che il Collegio riterrà di riconoscere), a titolo di commissioni e di spese di esazione, oltre agli interessi legali dalla proposizione del primo reclamo.

L'intermediario, costituitosi, chiede il rigetto del ricorso, eccependo la chiara ripartizione, nel contratto, tra costi *up front* e costi *recurring* e l'avvenuto rimborso, in sede di estinzione del finanziamento, di € 479,25, a titolo di commissioni incassate dalla mandante, e di € 303,51, a titolo di commissioni per le attività di gestione del prestito, calcolate in "*misura proporzionale al numero di rate non maturate*", tenendo conto di 71 rate residue. Al riguardo, precisa che, al momento dell'estinzione, avvenuta al 28.02.2017, le rate regolarmente pagate erano n. 49, tenuto conto della decorrenza del contratto (01.02.2013). Eccepisce, inoltre, la non rimborsabilità delle commissioni di accensione del finanziamento, stante la loro natura *up front*, precisando che la locuzione "*di esecuzione del contratto*" è incapace di evocare un'attività diversa da quella *up front* e che «*l'esecuzione del contratto, lato istituto mutuante, si ha quando questo esegue la prestazione a cui è tenuto, e cioè l'erogazione del finanziamento*». Rappresenta, altresì, che «*l'attività di archiviazione della documentazione non è rapportata al tempo di durata del rapporto di prestito, tanto che la legislazione vigente impone la conservazione della*



*documentazione comunque per 10 anni dopo che il rapporto si sia estinto».* Eccepsce, infine, la non rimborsabilità delle provvigioni corrisposte all'agente, stante la natura *up front* dell'attività da questi svolta, chiaramente legata *“alla fase (addirittura) prodromica alla stipulazione del contratto di finanziamento”* e l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, della somma di € 145,55, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di spese imposte dal datore di lavoro per l'esazione delle quote.

In sede di repliche, il ricorrente insiste sulle richieste formulate in sede di ricorso. Richiama e allega la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'undici settembre 2019, che ha riconosciuto la rimborsabilità, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, di tutti i costi a carico del consumatore, inclusi quelli non dipendenti dalla durata del contratto.

In sede di controrepliche, l'intermediario afferma che la sentenza richiamata dal ricorrente non può essere ritenuta vincolante per il giudice italiano e per l'ABF. A tale proposito, richiama la sentenza n. 10489 del 2019 del Tribunale di Napoli, che ha ritenuto la direttiva interpretata dalla Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale inapplicabile ai rapporti tra privati. Quanto alla provvigione all'intermediario del credito, cui il ricorrente si è rivolto per propria libera scelta, fa presente che la stessa non può essere inclusa nel costo totale del credito e non può mai essere oggetto di rimborso, anche alla luce della summenzionata direttiva.

## DIRITTO

In via preliminare il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.*

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale*



del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Tanto premesso, con riferimento al caso di specie, il Collegio rileva la natura *up front* delle Provvigioni all’intermediario, corrispettive dell’attività del soggetto abilitato all’offerta fuori sede, e la natura *recurring* della Commissione di accensione, della Commissione di gestione e delle spese di esazione, in quanto tutte dirette a remunerare attività inerenti alla fase esecutiva del rapporto. Parimenti *recurring* è la Commissione dell’intermediario mandante, remunerativa di attività sia preliminari sia successive alla conclusione del contratto. Rispetto a essa, il Collegio osserva che il contratto ne prevede la rimborsabilità nella misura del 40%, in proporzione alla quota di interessi non maturata. Vista detta previsione contrattuale, reputa che nel caso di specie il criterio contrattuale vada esteso alla quota restante del 60%.

Sebbene le parti alleghino due differenti conteggi estintivi, dalla decorrenza del contratto (01.02.2013) e dalla liberatoria si desume che l’estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta alla 49ma rata, come eccepito dall’intermediario. Tanto premesso, il Collegio ritiene che le richieste del ricorrente meritino di essere accolte secondo il prospetto seguente:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71
TAN ▶	6,00%

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	37,96%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	c. int. Mandante quota ...	€ 200,00	€ 118,33 <input checked="" type="radio"/>	€ 75,91 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 118,33
<input type="radio"/>	c. int. Mandante quota (recurring)	€ 610,00	€ 360,92 <input checked="" type="radio"/>	€ 231,53 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 479,25	-€ 118,33
<input type="radio"/>	c. accensione (recurring)	€ 1.196,94	€ 708,19 <input checked="" type="radio"/>	€ 454,31 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 708,19
<input type="radio"/>	c. gestione (recurring)	€ 512,97	€ 303,51 <input checked="" type="radio"/>	€ 194,70 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 303,51	€ 0,00
<input type="radio"/>	provvigioni (upfront)	€ 1.263,60	€ 747,63 <input type="radio"/>	€ 479,61 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 479,61
<input type="radio"/>	spese esazione (recurring)	€ 246,00	€ 145,55 <input checked="" type="radio"/>	€ 93,37 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 145,55	€ 0,00
		tot rimborsi ancora dovuti					€ 1.187,80
		interessi legali				si	

### P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.187,80, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS